

Bruxelles, 23 giugno 2023
(OR. en)

11050/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0190(NLE)**

**FISC 141
ECOFIN 643**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 329 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 329 final.

All.: COM(2023) 329 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.6.2023
COM(2023) 329 final

2023/0190 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218
e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (in appresso "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 gennaio 2022 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a derogare agli articoli 178, 218 e 232 della direttiva IVA per poter imporre la fatturazione elettronica obbligatoria alle operazioni fra soggetti passivi.

Inoltre, con lettera protocollata dalla Commissione il 30 settembre 2022, la Romania ha modificato la sua richiesta. Di conseguenza la Romania ha confermato di chiedere l'autorizzazione a derogare unicamente agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA, precisando che l'entrata in vigore della misura è posticipata al 1° gennaio 2024, anziché il 1° luglio 2022, data inizialmente richiesta.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera dell'8 dicembre 2022, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera in data 9 dicembre 2022 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La Romania ha presentato domanda di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA per essere autorizzata a imporre l'obbligo di emettere fatture elettroniche per tutte le operazioni fra soggetti passivi stabiliti in Romania. Secondo la Romania i principali obiettivi perseguiti con l'attuazione del sistema di fatturazione elettronica obbligatoria sono lottare contro le frodi all'IVA e l'evasione dell'IVA, rendere più efficiente la riscossione, in particolare nel settore dell'IVA, migliorare la competitività degli operatori economici nonché ridurre i costi amministrativi per i contribuenti e per l'amministrazione fiscale.

Le informazioni che figurano sulle fatture saranno comunicate all'amministrazione fiscale che otterrà quindi dati in tempo reale. Questo consentirà all'amministrazione fiscale di effettuare una verifica tempestiva e automatica della coerenza fra l'IVA dichiarata e l'IVA versata e le fatture emesse e ricevute. Tale possibilità aiuterà la Romania ad aumentare l'efficienza e l'efficacia della lotta contro le frodi all'IVA e l'evasione dell'IVA.

A tal proposito, negli ultimi anni la Romania ha registrato costantemente un elevato divario dell'IVA. L'ultima relazione pubblicata dalla Commissione europea evidenzia un divario dell'IVA pari al 35,7 % per il 2020. Secondo la Romania, tale situazione è indicativa di un problema strutturale che richiede un'azione urgente e vigorosa nonché l'attuazione delle riforme necessarie.

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria e la comunicazione dei dati di fatturazione garantirà una maggiore conformità per i contribuenti ed eserciterà un effetto deterrente sui tentativi di frode. A titolo di esempio, il sistema previsto paleserà all'amministrazione fiscale i partecipanti alle frodi carosello. Attualmente i partecipanti a tali frodi sono difficilmente identificabili in quanto non presentano dichiarazioni IVA e/o altre dichiarazioni. L'introduzione della fattura elettronica generalizzata costituirà uno strumento

¹ GUL 347 del 11.12.2006, pag. 1.

efficace per il tracciamento in tempo reale della catena fraudolenta, consentendo alle autorità fiscali di adottare azioni immediate, ponendo un termine alla partecipazione degli operatori alla frode.

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni fra soggetti passivi sarà altresì vantaggiosa per gli operatori economici attraverso la digitalizzazione e la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo nel contempo un ambiente caratterizzato da una concorrenza leale fra le imprese. Alcuni dei vantaggi dell'attuazione della fatturazione elettronica per gli operatori economici consistono in pagamenti più rapidi, risparmi sui costi di trasmissione, elaborazione rapida e a basso costo dei dati di fatturazione con spese di archiviazione ridotte.

L'articolo 218 della direttiva IVA prevede l'obbligo per gli Stati membri di accettare come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico. La Romania desidera quindi una deroga a detto articolo della direttiva IVA in modo che l'amministrazione fiscale nazionale possa considerare come fatture soltanto i documenti in formato elettronico.

Ai sensi dell'articolo 232 della direttiva IVA il ricorso a una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario. L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica in Romania richiede quindi una deroga a tale articolo in modo che l'emittente non debba più ottenere l'accordo del destinatario per inviare una fattura in formato non cartaceo.

Nel settore della fatturazione elettronica, la Romania ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/55/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici², che ha introdotto l'obbligo per le autorità pubbliche di accettare le fatture elettroniche inviate dai loro fornitori. Al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di fatturazione elettronica utilizzati nell'Unione europea, a partire dal comparto degli appalti pubblici, le fatture elettroniche dovrebbero essere conformi alle norme comuni identificate dal CEN (Comitato europeo di normazione) con la norma europea sulla fatturazione elettronica EN 16931.

Nel novembre 2021 la Romania ha adottato il sistema nazionale di fatturazione elettronica RO e-Invoice, creato, sviluppato e gestito dal ministero delle Finanze attraverso il Centro nazionale di informazione finanziaria. Secondo la Romania, il sistema è perfettamente compatibile con la norma europea sulla fatturazione elettronica ed è stato elaborato e sviluppato per essere usato a fini di fatturazione elettronica sia nel comparto degli appalti pubblici (B2G), sia delle operazioni fra soggetti passivi (B2B), se gli operatori scelgono di avvalersene.

Al fine di presentare le fatture attraverso il sistema RO e-Invoice, sia nel caso B2G che nel caso B2B, i soggetti passivi dovranno autenticarsi mediante il certificato digitale qualificato. Tale certificato è altresì utilizzato per presentare diverse dichiarazioni fiscali.

Il sistema RO e-Invoice fungerà da base per attuare il sistema di fatturazione obbligatoria per le operazioni fra soggetti passivi.

Il ricorso al sistema RO e-Invoice resterà facoltativo per gli operatori economici non stabiliti.

Considerato l'ampio ambito di applicazione è importante valutarne l'impatto sui soggetti passivi e, più precisamente, se esso abbia contribuito a lottare contro la frode e l'evasione dell'IVA. Se desidera prorogare la misura di deroga, la Romania, insieme alla domanda di proroga, è tenuta a presentare una relazione sul funzionamento della misura stessa, che ne contenga la valutazione dell'efficacia nella lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e nella semplificazione della riscossione tributaria. La relazione dovrebbe includere una valutazione

² GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1.

delle ripercussioni sui soggetti passivi, in particolare per quanto riguarda l'aumento degli oneri amministrativi e dei costi di conformità.

Si propone di autorizzare la deroga a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026 o fino alla data in cui gli Stati membri sono tenuti ad applicare le eventuali disposizioni nazionali da adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, in particolare i relativi articoli 218 e 232, se precedente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'articolo 218 della direttiva IVA stabilisce l'equivalenza fra le fatture cartacee ed elettroniche, disponendo che gli Stati membri accettino come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico. Ai sensi dell'articolo 232 della direttiva IVA il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario. La fatturazione elettronica obbligatoria prevista dalla Romania derogherebbe in effetti a queste due disposizioni.

La deroga può essere autorizzata in base all'articolo 395 della direttiva IVA al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. La Romania ha chiesto la deroga per lottare contro la frode e l'evasione fiscale quale finalità principale. Sulla base degli elementi forniti dalla Romania la deroga è compatibile con le disposizioni vigenti in materia.

Autorizzazioni analoghe sono state rilasciate all'Italia, alla Francia e alla Polonia con decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio³, decisione di esecuzione (UE) 2022/133 del Consiglio⁴ e decisione di esecuzione (UE) 2022/1003 del Consiglio⁵ per consentire loro di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA.

Infine, nel 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio: *"Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa"*⁶. Tra le azioni previste nel piano figura l'adozione da parte della Commissione di una proposta legislativa intesa ad ammodernare gli obblighi di dichiarazione dell'IVA. Come indicato nel piano d'azione, la presente proposta dovrebbe, tra l'altro, contribuire a razionalizzare i meccanismi di comunicazione che possono essere applicati alle operazioni nazionali. In tale contesto sarà esaminata anche l'esigenza di ampliare ulteriormente la fatturazione elettronica.

In conseguenza di tale piano d'azione, l'8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale⁷. Detta direttiva intende modificare l'articolo 218 e sopprimere l'articolo 232 della direttiva IVA. La riforma, una volta adottata, consentirà agli Stati membri di attuare la fatturazione elettronica obbligatoria, sopprimendo l'esigenza di chiedere ulteriori deroghe alla predetta direttiva onde attuare tali sistemi. Per tale motivo, una volta che gli Stati membri avranno recepito tale proposta di direttiva, la presente decisione del Consiglio non produrrà più effetti. La direttiva prescrive che gli Stati membri che impongono tale obbligo autorizzino l'emissione di fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del

³ GU L 454 del 17.12.2021, pag. 1.

⁴ GU L 20 del 31.1.2022, pag. 272.

⁵ GU L 168 del 27.6.2022, pag. 81.

⁶ https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-07/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf

⁷ COM(2022) 701 final.

Parlamento europeo e del Consiglio. L'emissione di fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi e la loro trasmissione non sono inoltre soggette ad autorizzazione o verifica obbligatoria preventiva da parte delle autorità fiscali, fatte salve le misure speciali autorizzate a norma dell'articolo 395 e già attuate al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Secondo la Romania, sebbene il sistema nazionale di fatturazione elettronica RO e-Invoice sia pienamente compatibile con la norma europea sulla fatturazione elettronica, la Romania intende esigere che, in una prima fase, la fatturazione elettronica sia effettuata obbligatoriamente attraverso un sistema gestito dall'amministrazione fiscale. I fornitori dovranno pertanto inviare attraverso tale sistema le fatture elettroniche ai loro clienti.

Ne consegue che ciascuna fattura elettronica sarà automaticamente controllata dal sistema RO e-Invoice. Esso effettuerà convalide e controlli semantici sulla struttura e la sintassi. Verificherà altresì l'autenticità dell'origine per quanto attiene all'identità del mittente. Una volta effettuate tali operazioni, sarà generato un messaggio automatico di risposta. Nel caso in cui non risultino errori, verrà apposto il sigillo elettronico del ministero delle Finanze, che certifica il ricevimento della fattura elettronica nel sistema RO e-Invoice. Solo allora la fattura elettronica sarà messa a disposizione dell'emittente e del destinatario per essere scaricata.

Poiché l'autorizzazione o la verifica preventiva obbligatoria da parte delle autorità fiscali non sarà allineata al futuro sistema previsto dalla proposta sull'IVA nell'era digitale dal 1° gennaio 2028, la Romania introdurrà gli adeguamenti necessari al proprio sistema per consentire ai soggetti passivi, dal 1° gennaio 2026, di inviare i dati necessari attraverso altri canali esterni al sistema RO e-Invoice. L'autorizzazione o la verifica delle fatture elettroniche da parte delle autorità fiscali non sarà quindi più obbligatoria.

La deroga chiesta dalla Romania è quindi coerente con gli obiettivi perseguiti dalla Commissione e delineati nel piano d'azione e nella proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Data la disposizione della direttiva IVA sulla quale si basa la proposta, non si applica il principio di sussidiarietà.

• Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

La decisione riguarda un'autorizzazione rilasciata a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

La fatturazione elettronica obbligatoria comporterà per i soggetti passivi diversi cambiamenti. I contribuenti in Romania hanno tuttavia già dimestichezza con la digitalizzazione delle loro relazioni con l'amministrazione fiscale. La presentazione delle dichiarazioni IVA e di altre dichiarazioni si svolge con mezzi elettronici, attraverso un servizio gratuito erogato dalle

autorità fiscali. Al fine di avvalersi di tale metodo per la dichiarazione, i contribuenti dispongono di una firma elettronica ottenuta per mezzo di un certificato digitale.

Il sistema nazionale di fatturazione elettronica RO e-Invoice è già operativo e gli operatori economici hanno la facoltà di presentare fatture elettroniche attraverso tale sistema, sia nel caso B2B che nel caso B2G. Nel contempo, al fine di minimizzare l'incidenza finanziaria dell'attuazione obbligatoria del sistema, le autorità fiscali pubblicheranno un'applicazione gratuita che consente la generazione di fatture elettroniche.

Si osservi che in Romania è già obbligatorio avvalersi della fatturazione elettronica nelle relazioni fra imprese e amministrazioni pubbliche (B2G) in seguito all'attuazione della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

La Romania sostiene che i lavori preparatori svolti attraverso il modello volontario di fatturazione elettronica e gli strumenti che saranno messi a disposizione dei contribuenti per conformarsi all'obbligo, unitamente ai vantaggi e ai benefici derivanti dall'attuazione della fatturazione elettronica, assorbiranno in larga misura gli investimenti necessari per adeguare i loro sistemi elettronici.

La deroga è inoltre limitata nel tempo e la Romania, se desidera prorogarla, è tenuta a redigere una relazione sul funzionamento e l'efficacia della misura.

Pertanto la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia la lotta contro l'evasione fiscale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, la deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile solo con l'autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazione d'impatto**

La fatturazione elettronica obbligatoria avrà conseguenze sia sull'amministrazione fiscale che sui soggetti passivi.

L'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria è una delle misure inserite nel piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Secondo la Romania la misura ridurrà il divario dell'IVA di almeno 5 punti percentuali entro il secondo semestre del 2026 rispetto al 2019. L'attuazione dell'obbligo di fatturazione elettronica si tradurrà in un aumento di riscossione dell'IVA e di imposte dirette per almeno 7,6 miliardi di RON, corrispondenti a circa 1,5 miliardi di EUR.

L'attuazione dei progetti di digitalizzazione, come il sistema RO e-Invoice, l'interconnessione dei dispositivi fiscali elettronici, il SAF-T, il monitoraggio degli acquisti e delle consegne, nonché il sistema RO e-Transport (monitoraggio dei trasporti sul territorio nazionale), consentirà di integrarvi la gestione dei rischi. Di conseguenza, secondo le stime rumene, la

riscossione di ulteriori entrate a favore del PIL aumenterà di almeno il 2,5 % entro il quarto semestre del 2025 rispetto al livello conseguito nel 2019.

L'aumento del gettito previsto in termini di riscossione dell'IVA e delle imposte dirette associate all'attuazione delle diverse misure della riforma dell'amministrazione fiscale, ammonteranno ad almeno 10,87 miliardi di RON, dei quali 5 corrispondenti al gettito IVA e 5,87 alle entrate da imposte dirette. Il contributo generato dall'attuazione del sistema RO e-Invoice è stimato a circa il 70 % di tale gettito complessivo supplementare riscosso, ossia 7,6 miliardi di RON, provenienti dalle seguenti fonti:

incremento dell'adempimento volontario — 0,6 miliardi di RON;

riduzione dell'evasione fiscale e della frode MTIC — 1,3 miliardi di RON

riduzione dell'ottimizzazione fiscale e dell'economia informale — 1,6 miliardi di RON

effetti delle imposte dirette risultanti dal ridimensionamento della base imponibile IVA — 4,1 miliardi di RON.

Per quanto attiene ai soggetti passivi, questi sosterranno i costi generati dall'acquisizione di sistemi e/o programmi informativi, in quanto probabilmente i loro attuali sistemi/programmi non saranno in grado di emettere e presentare fatture elettroniche al sistema RO e-Invoice. Tali costi potrebbero essere tuttavia ridotti o addirittura eliminati avvalendosi dei servizi e delle applicazioni messi a disposizione dalle autorità fiscali a titolo gratuito.

Gli operatori economici trarranno anch'essi vantaggio dalla digitalizzazione dei loro processi. L'attuazione della fatturazione elettronica garantirà pagamenti più rapidi, risparmi sui costi di trasmissione ed elaborazione rapida e a basso costo dei dati di fatturazione con spese di archiviazione ridotte. L'introduzione del sistema di fatturazione elettronica obbligatoria comporterà la soppressione del vigente obbligo di comunicare le informazioni in merito alle forniture nazionali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 gennaio 2022 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 178, 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE ("la misura speciale") al fine di introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi stabiliti sul territorio nazionale. L'autorizzazione è stata chiesta per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2025.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 30 settembre 2022 la Romania ha informato la Commissione che la deroga richiesta all'articolo 178 della direttiva 2006/112/CE non è più richiesta. La Romania ha inoltre chiesto l'autorizzazione per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, anziché per il periodo richiesto inizialmente.
- (3) Con lettere dell'8 dicembre 2022 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera in data 9 dicembre 2022 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (4) La Romania sostiene che la fatturazione elettronica obbligatoria fra soggetti passivi stabiliti in Romania, abbinata all'obbligo di comunicare i dati in merito a tali operazioni all'amministrazione fiscale, comporterà vantaggi nel contrasto delle frodi e dell'evasione dell'IVA. Questo consentirebbe all'amministrazione fiscale di effettuare una verifica tempestiva e automatica della coerenza fra l'IVA dichiarata e l'IVA versata e le fatture emesse e ricevute, migliorando notevolmente le capacità analitiche dell'amministrazione tributaria nazionale. L'introduzione della fattura elettronica obbligatoria costituirebbe inoltre uno strumento efficace per il tracciamento in tempo reale delle catene di frode all'IVA, consentendo alle autorità fiscali di adottare azioni immediate, ponendo un termine alla partecipazione degli operatori a tali attività fraudolente.

¹ GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1.

- (5) La Romania ritiene che l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria sarà altresì vantaggiosa per gli operatori economici attraverso la digitalizzazione e la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo nel contempo un ambiente caratterizzato da una concorrenza leale per i soggetti passivi. La digitalizzazione dei processi comporterà pagamenti più rapidi, risparmi sui costi di trasmissione e un'elaborazione rapida e a basso costo dei dati di fatturazione con spese di archiviazione ridotte per i soggetti passivi. L'introduzione del sistema di fatturazione elettronica obbligatoria comporterebbe inoltre la soppressione del vigente obbligo di comunicare le informazioni in merito alle forniture nazionali, riducendo gli oneri amministrativi per gli operatori economici.
- (6) L'8 dicembre 2022 la Commissione europea ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale². Le modifiche proposte vanno a modificare l'articolo 218 e a sopprimere l'articolo 232 della medesima direttiva, consentendo agli Stati membri di istituire la fatturazione elettronica obbligatoria, sopprimendo l'esigenza di chiedere ulteriori deroghe alla predetta direttiva onde attuare tali sistemi. Pertanto, a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri sono tenuti ad applicare le eventuali disposizioni nazionali necessarie da adottare in caso di adozione della direttiva, la presente decisione non produrrebbe più alcun effetto. Conformemente a detta proposta, lasciando impregiudicate talune disposizioni transitorie, la trasmissione delle fatture elettroniche non sarà più soggetta all'autorizzazione o alla verifica preventiva obbligatoria da parte delle autorità fiscali. La Romania intende innanzitutto esigere una verifica da parte dell'amministrazione fiscale dell'esattezza della fattura prima che questa possa essere considerata valida. La Romania è tuttavia tenuta ad apportare, entro il 31 dicembre 2025, gli adeguamenti necessari al sistema, onde consentire ai soggetti passivi di inviare i dati necessari all'amministrazione fiscale senza previa verifica obbligatoria della fattura. Di conseguenza la verifica preliminare delle fatture da parte dell'amministrazione fiscale diventerà facoltativa per i soggetti passivi.
- (7) Data l'estensione dell'ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutarne l'impatto sulla lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonché sui soggetti passivi. La Romania, se ritiene necessario prorogare la misura speciale, insieme alla domanda di proroga dovrebbe pertanto presentare alla Commissione una relazione che contenga la valutazione dell'efficacia della misura nella lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e nella semplificazione della riscossione dell'imposta.
- (8) La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.
- (9) La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da poter valutare se sia idonea ed efficace rispetto agli obiettivi.
- (10) La misura speciale è pertanto proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
- (11) La misura speciale non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

² COM(2022) 701 final.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata ad accettare le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio rumeno sotto forma di documenti o messaggi soltanto se detti documenti o messaggi sono trasferiti in formato elettronico.

Articolo 2

In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale non sia subordinato all'accordo del destinatario stabilito nel medesimo territorio.

Articolo 3

La Romania notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle misure speciali di deroga di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

1. La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2024 fino alla prima delle due date seguenti:

- a) 31 dicembre 2026;
- b) la data a decorrere dalla quale gli Stati membri sono tenuti ad applicare le eventuali disposizioni nazionali da adottare in caso di adozione di una direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, in particolare i relativi articoli 218 e 232.

2. Se ritiene necessaria una proroga della misura speciale, la Romania presenta alla Commissione una richiesta di proroga corredata di una relazione che valuta in che misura le misure nazionali di cui all'articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e della semplificazione della riscossione dell'imposta. Tale relazione valuta altresì l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri amministrativi e i costi che ne derivano.

Articolo 5

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*